

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2040

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRUSASCA

Presentata il 4 febbraio 1965

Promozione straordinaria per i dipendenti dello Stato decorati al valor militare per fatti compiuti nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i contributi più efficaci dati alla lotta per la liberazione nazionale ci sono stati quelli di molti dipendenti dello Stato i quali oltre ad avere collaborato con ogni loro impegno nei loro posti di lavoro alla difesa contro la completa disgregazione dello Stato minacciato dalle vicende di quel tragico periodo, impugnarono anche le armi e si distinsero con atti di valore.

E, quindi, doveroso, che, nel ventennale della lotta per la Liberazione, siano ricordati anche questi contributi che conservano il profondo e particolare significato della piena dedizione da parte di coloro che li hanno offerti, alla causa suprema della sopravvivenza e del rinnovamento del nostro Stato.

Pare, inoltre, opportuno a titolo pure di incoraggiamento delle giovani leve burocratiche, che a coloro che hanno avuto il riconoscimento ufficiale dei loro atti di valore e che abbiano sempre avuto le più alte qualifiche sia espresso, in questa ricorrenza, un particolare apprezzamento della nazione.

Ciò può essere equamente fatto nella sede più propria mediante una promozione eccezionale *una tantum*.

Non potranno, però, ottenere la promozione coloro che prima d'ora hanno già fruito dei riconoscimenti di cui sopra per precedenti promozioni.

Alla stregua dei suesposti motivi il sottoscritto presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dei ruoli organici civili dello Stato che abbiano sempre avuto le più alte qualifiche, in servizio nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945, che siano stati premiati al valore per l'attività militare prestata in quel periodo con decorazione già conferita dal Capo dello Stato sono promossi in soprannumero *una tantum* al grado superiore.

ART. 2.

Sono esclusi dalla promozione coloro che abbiano già fruito della decorazione per precedenti promozioni.

ART. 3.

La promozione di cui all'articolo 1 avrà decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge.